



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 15

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

212^a seduta: mercoledì 13 maggio 2015

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>	3
* SCIASCIA (<i>FI-PdL XVII</i>)	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01864, presentata dal senatore Sciascia.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con il documento in esame, il senatore interrogante rileva talune criticità in merito alla rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).

Come noto, tale disposizione ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per poter utilizzare il valore rideterminato in luogo del costo storico il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell'imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.

Il senatore interrogante evidenzia che il valore rideterminato da un contribuente che è successivamente deceduto non ha rilevanza fiscale per l'erede. In base all'articolo 68, comma 6, del TUIR, infatti, gli eredi assumono quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ereditata il valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta di successione.

Ciò premesso, il senatore interrogante chiede di conoscere quali siano gli orientamenti dell'amministrazione finanziaria in merito alla possibilità di interrompere il pagamento delle rate residue da parte degli eredi e di ottenere il rimborso dell'imposta versata dal *de cuius*.

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue. Con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2004, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.

La norma in esame prevede la facoltà di avvalersi in prospettiva di un’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata, in mancanza di una apposita disposizione in tal senso. Qualora, invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, il contribuente può avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo al cosiddetto ravvedimento operoso.

Ciò premesso, si evidenzia che la V sezione civile della Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 3410 del 20 febbraio 2015, ha cassato una sentenza impugnata che non aveva tenuto conto dei sopra esposti principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, *ex* articolo 384 del codice di procedura civile, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente avverso il silenzio-rigetto opposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’istanza di rimborso della prima rata per la rideterminazione del valore di una partecipazione non quotata.

La Suprema corte ha ritenuto che assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura di rideterminazione, da un lato la redazione di una perizia giurata di stima e, dall’altro, l’assoggettamento del suddetto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine previsto dalla norma ovvero della prima rata, costituendo la dilazione solo una mera agevolazione di pagamento. Siffatta scelta del contribuente – prosegue la Corte – di optare, attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva, per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza dell’amministrazione finanziaria, attraverso il suddetto pagamento dell’imposta sostitutiva, comporta di per sé quale suo effetto la rideterminazione del valore della partecipazione e, pertanto, in base ai principi generali di cui agli articoli 1324, 1334 e seguenti del

codice civile, non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.

L'Agenzia ritiene, inoltre, che sulla base dell'efficacia immediata della rideterminazione del valore con il pagamento dell'imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato il versamento della prima rata sia successivamente deceduto, considerato che, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa, gli stessi sono tenuti al versamento della seconda e della terza rata dell'imposta sostitutiva e non hanno diritto al rimborso della rata già versata.

SCIASCIA (*FI-PdL XVII*). Ringrazio il Vice Ministro, ma non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SCIASCIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'operazione di rivalutazione ex lege delle quote di società a responsabilità limitata è attribuibile integralmente al soggetto che ha espresso tale facoltà e quindi l'obbligazione tributaria derivante non può ricadere su un soggetto diverso rispetto a colui che l'ha esercitata;

il valore in rivalutazione perde ogni valenza fiscale per l'erede in caso di decesso di colui che ha scelto di avvalersi della facoltà, prevista dalla legge, di effettuare la rivalutazione delle quote con versamento delle relative imposte;

in base all'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, infatti, gli eredi assumono quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ereditata il valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta di successione;

il valore da dichiarare in successione per le partecipazioni non quotate corrisponde, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 346 del 1990 a quello determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società partecipata, senza considerare plusvalenze latenti sui beni aziendali e avviamento;

considerato inoltre che:

in giurisprudenza si è affermata la tesi che in caso di decesso del contribuente che aveva optato per la rivalutazione, gli eredi non sono obbligati a pagare le rate residue e quindi possono interrompere la rateizzazione da questi iniziata;

in giurisprudenza si sta dibattendo anche la possibilità da parte degli eredi di ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva inutilmente versata dal *de cuius* (in senso favorevole al contribuente: Commissione tributaria provinciale di Forlì decisione 26 novembre 2007 n. 175 e Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 29 del 9 marzo 2006; in senso contrario al contribuente: Commissione tributaria provinciale dell'Emilia-Romagna 15 ottobre 2008 n. 46 e Commissione tributaria provinciale di Torino n. 434 del 1° giugno 2006),

si chiede di conoscere quali siano gli orientamenti ministeriali e dell'Agenzia delle entrate per consentire 1) agli eredi di interrompere il pagamento delle rate residue; 2) agli eredi di richiedere (ed ottenere) il rimborso dell'imposta versata dal *de cuius*.

(3-01864)

